

## Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2026<sup>1</sup>

### I. Sentenze e decisioni in cause contro la Svizzera

#### [Sentenza Cuculovic contro la Svizzera](#) del 19 febbraio 2026 (ricorso n. 28865/17)

*Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); il ricorrente non è stato sentito di persona in merito a fatti e motivi nuovi su cui la Corte d'appello ha fondato la decisione di disporre la carcerazione preventiva nei suoi confronti.*

Il ricorrente è stato arrestato e tradotto dinanzi al giudice con l'accusa di aggressione semplice e minacce. L'inchiesta è poi stata abbandonata, a causa del ritiro delle accuse mosse nei suoi confronti. Il ricorrente ha sostenuto di essere comunque rimasto in carcerazione preventiva sulla base di una serie di elementi e motivi nuovi e non pertinenti, relativi a fatti di guida senza patente e a gravi violazioni delle norme della circolazione stradale nel quadro di un procedimento d'appello puramente scritto. Invocando in particolare l'articolo 5 paragrafo 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza), il ricorrente si è lamentato dinanzi alla Corte di non essere stato sentito di persona in merito ai fatti e ai motivi nuovi su cui la Corte d'appello ha fondato la decisione di ordinare la carcerazione preventiva.

La Corte ha preso atto dell'entrata in vigore, il 1° aprile 2025, della modifica dell'articolo 222 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, che prevede che solo il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano la carcerazione preventiva, e del fatto che la situazione censurata non si sarebbe verificata sotto la normativa modificata. Ha tuttavia rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente non è stato sentito di persona in merito ai fatti e ai motivi nuovi su cui la Corte d'appello ha fondato la decisione di ordinare la carcerazione preventiva. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 3 CEDU (unanimità).

---

<sup>1</sup> Il presente rapporto è redatto dall'Ufficio federale di giustizia. Fa fede il testo delle decisioni e delle sentenze rese dalla Corte, che possono essere consultate ai link indicati nel presente rapporto e su [hudoc.echr.coe.int](https://hudoc.echr.coe.int).

## II. Sentenze e decisioni in cause contro altri Stati

### [Sentenza Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. e Berlusconi contro l'Italia dell'8 gennaio 2026 \(ricorsi n. 23538/14 e 23554/14\)](#)

*Diritto a un equo processo e diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); protezione della proprietà (art. 1 del Protocollo n. 1); presunzione d'innocenza (art. 6 par. 2 CEDU); messa in discussione di una decisione resa da un giudice corrotto, in occasione di una procedura civile di risarcimento.*

La causa concerne una procedura civile avviata dinanzi ai tribunali italiani dalla società CIR S.p.A. contro la società ricorrente, che, all'epoca dei fatti, era presieduta da Silvio Berlusconi. L'azione civile era volta ad ottenere un risarcimento per i danni subiti dalla CIR a causa della corruzione di un giudice che aveva partecipato all'adozione di una decisione giudiziaria («sentenza del 1991») in una precedente controversia tra le due società. La Corte ha ritenuto che la messa in discussione della soluzione della sentenza del 1991 – alla quale aveva partecipato il giudice corrotto – nell'ambito del procedimento di risarcimento avviato dalla parte vittima della corruzione non era contraria al principio del rispetto del giudicato, rilevando che era giustificata da motivi imperativi, che era conforme al diritto nazionale e che aveva garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dell'individuo e la necessità di assicurare una buona amministrazione della giustizia. Inoltre, ha ritenuto che i giudici nazionali non avessero oltrepassato le loro competenze nell'ambito del procedimento di risarcimento. La Corte ha constatato che le decisioni interne, basate tra l'altro su una perizia, erano debitamente motivate e prive di arbitrarietà. Ha osservato che l'importo del risarcimento è stato determinato sulla base di una valutazione dei danni subiti dalla CIR a seguito dell'atto illecito attribuito alla società ricorrente, e ha ritenuto che il conseguente impatto sulla situazione finanziaria di quest'ultima non fosse rilevante.

La Corte ha inoltre ritenuto che la sentenza di cassazione non fosse sufficientemente motivata per quanto riguarda le spese del procedimento per cassazione. Ha inoltre osservato che le giurisdizioni nazionali, pur esaminando gli stessi fatti che erano stati oggetto del procedimento penale sfociato in un decreto di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, hanno avuto cura di precisare, a più riprese, che la loro analisi era volta esclusivamente all'accertamento della responsabilità civile. Ha inoltre concluso che le decisioni interne non hanno attribuito alcuna responsabilità penale a Silvio Berlusconi. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a un equo processo / diritto di accesso a un tribunale) per quanto riguarda il rispetto del principio del giudicato e il diritto all'accesso a un tribunale previsto dalla legge (unanimità). Non violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) per quanto riguarda la condanna al pagamento di un risarcimento nell'ambito di una controversia tra privati (unanimità). Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (diritto a un equo processo) per quanto riguarda la mancanza di motivazione in merito alle spese del procedimento di cassazione (unanimità). Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 2 CEDU (presunzione d'innocenza) per quanto riguarda Silvio Berlusconi (6 voti contro 1).

### [Sentenza J.S. contro la Slovacchia del 22 gennaio 2026 \(ricorso n. 35767/23\)](#)

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); presunta inadempienza delle autorità nazionali all'obbligo di condurre un'inchiesta e di avviare un perseguimento efficaci sulle allegazioni di violenza domestica della ricorrente nei confronti del suo ex marito e presunto effetto discriminatorio della violenza di genere di cui sono vittime le donne in Slovacchia.*

Il caso riguarda la presunta inadempienza delle autorità nazionali all'obbligo di condurre un'inchiesta efficace sulle allegazioni di violenza della ricorrente e di perseguire il presunto

autore dei fatti, nella fattispecie l'ex marito della ricorrente. Riguarda inoltre il presunto effetto discriminatorio della violenza di genere di cui sono vittime le donne in Slovacchia.

La Corte ha ritenuto in particolare che la giurisdizione di primo grado abbia dato prova di eccessivo formalismo nella formulazione delle proprie conclusioni, che non abbia analizzato le circostanze del caso sotto il profilo della violenza di genere e che non abbia tenuto conto del contesto nel valutare la credibilità delle diverse dichiarazioni. Ha constatato che la giurisdizione di primo grado non ha inserito le dichiarazioni della ricorrente in un contesto pertinente, tenendo conto in particolare di altre testimonianze a conferma della sua versione dei fatti e delle perizie. Ha completamente ignorato alcuni elementi, quali la storia, la continuità e la dinamica delle violenze perpetrate dal suo ex marito. La Corte ha ritenuto che, unitamente alla lentezza del procedimento penale a carico di quest'ultimo, tale circostanza costituisca una violazione da parte delle autorità dell'obbligo positivo loro imposto dall'articolo 3 CEDU. Allo stesso tempo, ha affermato, per quanto riguarda la censura relativa al divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), che le carenze riscontrate nel caso di specie non possono essere considerate di per sé indicative di un atteggiamento discriminatorio da parte delle autorità. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

### **Sentenza Medmoune contro la Francia del 5 febbraio 2026 (ricorso n. 55026/22)**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); decisione medica di interrompere le terapie di sostegno vitale di un paziente che aveva redatto delle direttive anticipate.*

Nel caso in esame, le ricorrenti denunciavano una violazione del diritto alla vita del fratello, rispettivamente marito, derivante dalla decisione medica di interrompere il trattamento di sostegno vitale, nonostante il paziente avesse redatto delle direttive anticipate con cui esprimeva la volontà di essere mantenuto in vita anche nel caso in cui avesse definitivamente perso conoscenza e non fosse più stato in grado di comunicare con i propri cari.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto che il quadro legislativo francese fosse compatibile con i requisiti dell'articolo 2 CEDU, anche per quanto riguarda la facoltà di non seguire le direttive anticipate del paziente. Secondo la Corte, la scelta del legislatore francese rientra nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati parte per decidere i criteri da prendere in considerazione. La Corte ha inoltre osservato che, riferendosi a direttive anticipate «manifestamente inappropriate o non conformi alla situazione medica del paziente», le disposizioni dell'articolo pertinente del codice della sanità pubblica non sono né imprecise né ambigue e ha aggiunto che tali espressioni assumono il loro pieno significato nel contesto medico in cui si inseriscono, tenuto conto dell'obbligo dei medici di preservare la dignità delle persone in fin di vita. La Corte ha poi rilevato che i familiari sono stati coinvolti nel processo decisionale e che il loro parere è stato preso in considerazione. La decisione di interrompere le cure è stata presa nell'ambito della procedura collegiale prevista dalla legge. La Corte ha quindi concluso che, nel caso di specie, il processo decisionale rispondeva ai requisiti dell'articolo 2 CEDU. Infine, per quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali a disposizione delle ricorrenti, la Corte ha rilevato che i giudici hanno statuito nel rispetto del contraddittorio, con decisioni debitamente motivate, tenendo conto dei vari aspetti del caso, comprese le direttive anticipate del paziente. Le ricorrenti hanno beneficiato di un ricorso giurisdizionale conforme ai requisiti dell'articolo 2 CEDU. Non violazione dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

### **Sentenza Green Alliance contro la Bulgaria del 17 febbraio 2026 (ricorso n. 6580/22)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); normativa bulgara sul ricorso agli informatori.*

Il caso riguarda una normativa, adottata nel 2008 e modificata nel 2018, che consente all'agenzia statale per la sicurezza nazionale della Bulgaria (l'Agenzia) di infiltrare informatori

(chiamati «agenti sotto copertura») all'interno di enti privati o in qualità di membri delle «libere professioni».

Tali agenti nascondono la loro attività per conto dell'Agenzia, ma non sono autorizzati a utilizzare tecniche o attrezzature di sorveglianza segreta e in Bulgaria si distinguono dagli agenti infiltrati («agenti sotto copertura»). Nel 2018, Green Alliance ha impugnato tale regolamentazione dinanzi ai tribunali bulgari, ma senza successo.

La Corte ha ritenuto che la normativa che disciplina il ricorso agli «agenti sotto copertura» non offrisse le garanzie minime contro l'arbitrarietà e gli abusi richieste dall'articolo 8 CEDU. In particolare: i motivi per cui tali agenti possono essere impiegati sono generici e i settori in cui possono operare sono molto vasti; non sono previsti limiti temporali che circoscrivano il loro impiego; il sistema bulgaro non garantisce che il ricorso a tali agenti rientri entro quanto «necessario in una società democratica»; non esistono disposizioni per un'efficace supervisione dell'impiego di tali agenti; non esiste alcun rimedio in relazione a un loro impiego illegale o ingiustificato. Violazione dell'articolo 8 della CEDU (unanimità).

### **Sentenza V.N. e altri contro la Svezia del 19 febbraio 2026 (ricorso n. 42101/23)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); successivo rifiuto da parte delle autorità di concedere un permesso di soggiorno al ricorrente considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici.*

I ricorrenti sono una famiglia composta da quattro cittadini azeri: V.N., sua moglie, oggi deceduta, nonché la loro figlia e il loro figlio. Giunta in Svezia, la famiglia ha chiesto asilo, che le è stato negato. Il caso riguarda il successivo rifiuto da parte delle autorità di concedere il permesso di soggiorno a V.N. in quanto considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici. V.N. è stato inoltre oggetto di diversi provvedimenti di espulsione, che non sono mai stati eseguiti. Alla moglie e ai figli di V.N. sono stati concessi permessi di soggiorno temporanei, dopo che alla madre era stato diagnosticato un cancro al collo dell'utero. La donna è deceduta nel giugno 2024. V.N. e i suoi due figli sembrano vivere tuttora in Svezia. Invocando l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), la famiglia ricorrente ha denunciato le decisioni con cui le autorità competenti in materia di immigrazione hanno negato a V.N. sia il permesso di soggiorno sia la sospensione della sua espulsione, mentre la moglie era gravemente malata.

La Corte ha concluso che, nel caso di specie, le autorità nazionali hanno trovato un giusto equilibrio tra gli interessi dei ricorrenti e quelli dello Stato in materia di controllo dell'immigrazione, senza oltrepassare il margine di discrezionalità loro riconosciuto nel rifiutare di concedere al primo ricorrente un titolo di soggiorno. Non violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il primo, il secondo e il terzo ricorrente. Ricorso irricevibile per quanto riguarda il quarto ricorrente (unanimità).

### **Sentenza Khattab contro il Belgio del 5 marzo 2026 (ricorso n. 40272/18)**

*Diritto a un equo processo (art. 6 CEDU); condanna di appello contumaciale del ricorrente e rigetto del suo ricorso contro tale sentenza.*

Il caso riguarda la condanna di appello contumaciale del ricorrente e il rigetto del suo ricorso contro tale sentenza. Condannato in primo grado in Belgio per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico in Siria, il ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione, per poi lasciare il territorio belga senza informarne le autorità. Non ha quindi partecipato alle udienze dinanzi alla Corte d'appello di Bruxelles ed è stato condannato in contumacia. Dinanzi alla Corte, egli ha fatto valere di essere detenuto in Turchia, dove era stato arrestato al confine siriano in possesso di documenti falsi, e ha contestato la sua condanna in contumacia.

La Corte ha ritenuto che le autorità belghe non potessero essere ritenute responsabili della partenza volontaria del ricorrente verso la Siria, poiché tale partenza comprometteva inevitabilmente la sua partecipazione al procedimento in appello e la preparazione della sua difesa. Il ricorrente poteva quindi ragionevolmente prevedere le conseguenze del proprio comportamento. Ha inoltre ritenuto che i giudici belgi abbiano esaminato attentamente i motivi addotti dal ricorrente per giustificare la sua mancata comparizione e li abbiano respinti con decisioni debitamente motivate e prive di arbitrarietà. Essi hanno così rilevato che il ricorrente si era posto, per sua scelta, nella situazione di cui denunciava la violazione all'articolo 6 CEDU. La Corte non può pertanto rimproverare ai giudici nazionali di aver rifiutato di riesaminare il caso in appello. Non violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

### **Sentenza Manjani contro l'Albania del 10 marzo 2026 (ricorso n. 32283/23)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di ammettere un candidato alla scuola di magistratura a causa di una condanna pronunciata nei suoi confronti quando era minorenni.*

Il caso riguarda il rifiuto di ammettere il ricorrente a un corso di formazione per procuratori presso la scuola di magistratura a causa di una condanna pronunciata nei suoi confronti quando era minorenni e per la quale è stato riabilitato di diritto. Il ricorrente ha visto respingere tutti i ricorsi da lui presentati contro tale decisione in quanto, secondo i tribunali nazionali, la legislazione vietava a chiunque fosse stato condannato con sentenza definitiva di diventare procuratore.

La Corte ha sottolineato in particolare che il rifiuto di ammettere il ricorrente alla scuola di magistratura non era in alcun modo legato a una mancanza di qualifiche professionali. L'unico motivo di tale rifiuto era la precedente condanna del ricorrente per un reato commesso quando era minorenni e nonostante la sua riabilitazione di diritto. Il divieto assoluto e permanente che ostacolava la sua ammissione, e quindi la possibilità per lui di intraprendere la carriera di procuratore in una fase precoce del suo sviluppo professionale, ha avuto un impatto evidente e grave sulla sua vita professionale e privata.

La Corte ha ritenuto che, limitandosi a esaminare se fosse opportuno interpretare il diritto nazionale nel senso di un ostacolo all'accesso alla professione di procuratore da parte di persone riabilitate a seguito di una condanna penale per un reato grave, le autorità nazionali non hanno effettuato un'analisi approfondita e personalizzata delle circostanze rilevanti per vietare al ricorrente l'accesso alla scuola della magistratura, e quindi a una carriera di magistrato. Hanno ignorato il fatto che il ricorrente aveva solo quindici anni al momento della commissione del reato per il quale era stato condannato, e gli hanno riservato lo stesso trattamento che avrebbero riservato a un autore adulto di reato. Inoltre, esse hanno ommesso di prendere in considerazione altre circostanze rilevanti, quali il carattere impulsivo e non violento del reato. Il rifiuto di ammettere il ricorrente alla scuola di magistratura è stato quindi sproporzionato. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

### **Sentenza Sekour contro la Francia del 12 marzo 2026 (ricorso n. 52496/19)**

*Esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 35 par. 1 CEDU); trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU); diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni di collocamento in isolamento (art. 13 CEDU); misure di collocamento in isolamento di un detenuto nonché le successive decisioni relative alla loro proroga.*

Nel caso in esame, che riguarda le misure di isolamento di un detenuto nonché le successive decisioni relative alla loro proroga, la Corte ha ritenuto che, tenendo conto in particolare delle garanzie procedurali esistenti e del controllo giurisdizionale esercitato dai giudici nazionali, non risultasse che il trattamento subito dal ricorrente nell'ambito del suo collocamento in

isolamento fosse di gravità tale da poter essere considerato un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU. Non violazione dell'articolo 3 CEDU. Non violazione dell'articolo 13 CEDU (unanimità).

### **Sentenza D.M. contro la Svezia del 26 marzo 2026 (ricorso n. 32694/23)**

*Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); decisione di espulsione adottata nei confronti di un cittadino afgano in Svezia.*

Il caso riguarda una decisione di espulsione delle autorità svedesi nei confronti di un cittadino afgano. Tale misura è stata disposta in quanto, a seguito del rigetto di diverse domande di asilo a partire dal 2015, il ricorrente non aveva ottenuto il diritto al permesso di soggiorno in Svezia.

La Corte ha ritenuto che la questione dell'esistenza di un rischio reale di maltrattamenti dovesse essere valutata sulla base dell'insieme dei fattori rilevanti, considerati cumulativamente e nel contesto della situazione generale nel Paese in questione. Ha constatato che le decisioni nazionali emesse nel caso del ricorrente non tenevano conto, ai fini della valutazione dei rischi, di tutti questi fattori rilevanti considerati cumulativamente. La Corte ha ritenuto che, sebbene preoccupante, la situazione generale in materia di sicurezza e diritti umani in Afghanistan non sia di per sé sufficiente per concludere che qualsiasi rimpatrio verso tale Paese comporterebbe necessariamente una violazione dell'articolo 3 CEDU. Inoltre, sebbene la situazione degli hazara in Afghanistan sia disastrosa, la Corte ha dichiarato di non essere convinta che tale gruppo sia sistematicamente esposto a trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU. Ha constatato che il ricorrente correva tuttavia un rischio maggiore a causa della sua origine etnica hazara. Egli era inoltre esposto al rischio in quanto, negli ultimi dieci anni, si era adattato in Svezia a uno stile di vita occidentale, tenuto conto in particolare del regime repressivo attualmente in vigore in Afghanistan, che puniva severamente qualsiasi violazione delle norme e delle restrizioni vigenti. Durante il periodo in questione, l'interessato aveva inoltre adottato un comportamento che poteva essere percepito come una violazione delle norme religiose e morali applicate in Afghanistan. La Corte ha concluso che l'effetto cumulativo delle circostanze specifiche del ricorrente, nel contesto della situazione generale dei diritti umani in Afghanistan, crea per l'interessato un rischio reale di subire maltrattamenti in caso di espulsione. Violazione dell'articolo 3 CEDU qualora la decisione di espulsione nei confronti del ricorrente venisse eseguita (unanimità).

### **Parere consultivo, chiesto dall'Ucraina, sullo status dei locali monastici e sulla competenza dei tribunali a esaminare una controversia che li riguarda del 5 marzo 2026 (domanda n. P16-2025-001)**

*Diritti e obblighi di natura civile, accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); rispetto del domicilio (art. 8 CEDU); libertà di religione (art. 9 CEDU); rispetto dei beni (art. 1 del Protocollo n.°1); status dei locali dei locali monastici e competenza dei tribunali a esaminare una controversia che li riguarda.*

La Corte europea dei diritti dell'uomo – Grande Camera – ha emesso il seguente parere (unanimità).

Ai sensi dell'articolo 8 CEDU letto alla luce del suo articolo 9, i locali di un monastero o di un convento, comprese le celle monastiche, possono essere considerati come il «domicilio», delle persone che hanno sufficienti e continui legami con tali luoghi. Se tali legami si basano esclusivamente su motivi religiosi, allora la situazione di tali persone all'interno della comunità religiosa interessata che occupa i locali riveste particolare importanza.

Per poter applicare l'articolo 6 CEDU, e quindi il diritto di accesso a un tribunale da esso garantito, ai procedimenti dinanzi a un giudice nazionale, la controversia deve riguardare un diritto che possa essere considerato, almeno sulla base di motivi sostenibili, come riconosciuto dal diritto interno. Si tratta di una questione su cui deve decidere in primo luogo la giurisdizione nazionale. Nel farlo, quest'ultima deve sottoporre le pretese sottopostegli a un attento esame e motivare debitamente la conclusione cui giunge, tenendo in considerazione il diritto e la giurisprudenza interni pertinenti. Nella causa pendente dinanzi alla giurisdizione ricorrente, le disposizioni e la giurisprudenza interne relative all'autonomia delle organizzazioni religiose rivestiranno particolare rilevanza ai fini di tale apprezzamento.

Se la giurisdizione nazionale conclude, alla luce dei fatti della causa e del diritto interno pertinente, che non è più sostenibile che la ricorrente rivendichi un «diritto» in relazione alla cella monastica che aveva occupato, non sarà quindi tenuto, secondo l'articolo 6 CEDU, a pronunciarsi in merito a tali pretese. Per contro, se la giurisdizione nazionale conclude che il diritto rivendicato dal ricorrente nel procedimento è quantomeno sostenibile e che anche le altre condizioni di applicabilità dell'articolo 6 sono soddisfatte, il ricorrente avrà, in linea di principio, il diritto a una decisione sulla sua causa nel rispetto dei requisiti di un equo processo civile enunciati nella giurisprudenza costante della Corte ai sensi di tale disposizione.